



COMUNE DI SCANDIANO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA

il **COMUNE DI SCANDIANO**, con sede in Scandiano (RE) al corso Vallisneri n. 6, P.IVA 00441150356, rappresentato, ai fini del presente contratto, dalla Dirigente I Settore Affari generali, istituzionali e servizi educativi, Manuela Bonettini, in forza di decreto sindacale n. 13/2024, domiciliata per la carica presso l'intestato Comune, di seguito nominato **"Committente"**;

E

_____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____, residente a _____ in Via _____, di seguito nominato **"Collaboratore"**;

Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:

- a) Il soggetto Committente conferisce incarico al soggetto Collaboratore, il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività:
 - realizzazione e conduzione di laboratori "cosplay", per la creazione di maschere e decorazioni ispirate all'arte dei fumetti manga giapponesi, presso il centro giovani di Scandiano (RE), via Diaz, 18;
- b) Il soggetto Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto;
- c) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € _____ (in lettere _____ euro) onnicomprensivi e al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73. Tale somma dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto,
- d) In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio, la maternità o altre cause che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione – laddove risulti comunque utile e funzionale al Committente - s'intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti;

- e) Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d'interrompere il rapporto per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, senza formalità alcuna, e senza che ciò produca, a favore del Collaboratore, alcun diritto a risarcimento di danni, restando comunque il Committente obbligato al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
- f) Le parti potranno recedere unilateralmente dal presente contratto, dandone adeguata motivazione, con un preavviso di quindici giorni trasmesso tramite posta elettronica certificata;
- g) Il rapporto, di cui al presente contratto, non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel libro V, tit. III, Capi I e II del Codice Civile (artt. 2222 – 2238);
- h) In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile (artt.1453 – 1469);
- i) Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Reggio Emilia, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in....., lì

Il Committente

Il Collaboratore

ALLEGATI:

Allegata al presente contratto la comunicazione dei compensi del Collaboratore, ai fini Inps.

SPETTABILE
Comune di Scandiano
corso Vallisneri, 6
42019 Scandiano (RE)

Oggetto: Prestazione occasionale, dichiarazione dei compensi percepiti nell'anno

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il residente in chiede di ricevere dal Comune di Scandiano la somma di €..... (in lettere...../00) al netto della ritenuta d'acconto del 20% operata dal medesimo intestatario, ai sensi dell'art. 25 DPR n. 600/1973 e pari ad €, per l'attività di lavoro autonomo occasionale di realizzazione e conduzione di laboratori "cosplay", per la creazione di maschere e decorazioni ispirate all'arte dei fumetti manga giapponesi, presso il centro giovani di Scandiano (RE), via Diaz, 18.

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- a) di non essere soggetto passivo Iva per la prestazione offerta e che il corrispettivo ricevuto costituisce prestazione occasionale pertanto non rientrante fra le operazioni imponibili Iva previste dall'articolo 5, del DPR n. 633/72;
- b) che la prestazione di lavoro autonomo occasionale non ha avuto una durata superiore a 30 giorni lavorativi nel corso del medesimo anno solare, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. I), del DPR n. 917/1986;
- c) che agli effetti della circolare INPS n. 103/2004 recante chiarimenti circa l'attuazione dell'articolo 44 della Legge n. 326/2003, alla data odierna, i compensi lordi percepiti nell'anno, per prestazione di lavoro autonomo occasionale non superano € 5.000,00 (cinquemila);

Luogo e data

FIRMA

_____li, _____